



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO

in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.
 MARIA RITA SERRI ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente:

SENTENZA

Nella causa di lavoro iscritta al n.331 del Ruolo Generale dell'anno
 2011 promossa con ricorso depositato in data 10 marzo 2011 da

FA [REDACTED]

In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente
 domiciliato a [REDACTED] presso e
 nello studio dell' [REDACTED] ne la rappresenta e difende
 come da procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

Contro

N. [REDACTED]) A [REDACTED]

elettivamente domiciliato a [REDACTED] via [REDACTED]
 presso e nello studio dell' avv [REDACTED] che lo rappresenta e
 difende come da procura in calce alla memoria di costituzione

RESISTENTE

In punto a : risarcimento dei danni e sanzione disciplinare

CONCLUSIONI:

Il procuratore di parte ricorrente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 13 maggio 2014

Il procuratore di parte resistente ha così concluso:

Come da verbale d'udienza del 13 maggio 2014

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso regolarmente notificato F.  snc conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia in funzione di giudice del lavoro M.  A.  affinché il Tribunale accertasse e dichiarasse la responsabilità del resistente e lo condannasse a corrispondergli a titolo di risarcimento dei danni la somma di euro 5.464,82.

Esponendo dettagliatamente le proprie ragioni.

Si costituiva con memoria depositata in data 23 giugno 2011 M.  A.  chiedendo il rigetto del ricorso ed in via riconvenzionale che venisse dichiarata illegittima la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione comminata con provvedimento del 3 dicembre 2010 e che conseguentemente la resistente fosse condannata a restituire la retribuzione trattenuta in conseguenza di tale sanzione disciplinare maggiorata di interessi e rivalutazione.

Esponenza dettagliatamente le proprie ragioni.

La causa istruita con la produzione di documenti e l'escussione di un teste veniva discussa e decisa all'odierna udienza.

La domanda di risarcimento dei danni è fondata e deve essere accolta.

Si osserva, infatti, che l'art. 28 co 2 e 3 " Responsabilità dell'autista e del personale di scorta" del CCNL prevede che : L'autista è responsabile del veicolo affidatogli e, unitamente al personale di scorta, di tutto il materiale e delle merci che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.

È a carico del datore di lavoro, l'onere di provare:

- la gravità della responsabilità del lavoratore;
- l'ammontare definitivo dei danni subiti a lui imputabili.

Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo, il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.

Nel caso che il datore di lavoro abbia stipulato polizze di assicurazione kasko, deve comunicare ai lavoratori ed alla R.S.A/R.S.U. le condizioni dell'assicurazione.

Eventuali forme assicurative possono essere concordate con il concorso economico dei lavoratori, in occasione della conclusione

dei contratti di secondo livello.

3. L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.”

L'art. 32 b.2 del CCNL a sua volta prevede che “ L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto specificando l'entità del danno”.

Orbene dalla documentazione in atti ed in particolare dal verbale di contravvenzione elevato dalla polizia stradale per violazione degli artt. 149 co 1 e 5 CDS e 141 co 1 e 11 CDS e dal prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose risulta provato che il sinistro si è verificato per colpa grave del resistente che ha violato le suddette disposizioni del CDS.

In particolare come si ricava dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuato dalla polizia stradale l'incidente è avvenuto in quanto il resistente “ non adeguava la distanza di sicurezza con il veicolo che lo precedeva e non correlava la propria velocità all'intenso traffico in quel frangente in atto”.

Dall'istruttoria espletata non è, poi, risultato in alcun modo provato che il mezzo guidato dal ricorrente avesse un impianto frenante difettoso ed anzi il teste  dipendente della ricorrente ha affermato “ Che io mi ricordi il mezzo andava bene e non aveva problemi particolari ai freni; preciso però che io faccio giri brevi tra Reggio Parma Modena e vado raramente più lontano.

Il veicolo dopo la revisione va molto bene”.

Parte ricorrente ha, altresì, prodotto fattura del 30/10/2010 relativa alla revisione del mezzo da cui risulta che era stata fatta anche la prova dell'efficienza dei freni.

Ne consegue, quindi, che sussiste la responsabilità del sinistro in capo al resistente.

Si rileva, poi, che conformemente al disposto dell'art. 32 CCNL è stato previamente irrogata una sanzione disciplinare al resistente per il sinistro per cui è causa e con lettera del 4 gennaio 2011 è stato quantificato il danno.

Né in contrario rileva che la quantificazione del danno non sia stata contestuale alla contestazione disciplinare e all'irrogazione della sanzione considerata la tempistica.

Occorre, quindi, procedere alla quantificazione del danno.

Si ritiene che tenuto conto da una parte della documentazione prodotta da parte ricorrente (cfr. doc. n. 3,4,5,6,7,21) e dall'altra della vetustà del mezzo e del valore dello stesso pari ad euro 9000,00 al momento del sinistro che comunque fa ragionevolmente presumere la possibilità provvedere alla riparazione in modo più economico di quantificare il danno all'attualità , ivi comprese le spese di soccorso ed il pagamento della multa nonché la rivalutazione e gli interessi, nella somma di euro 4000,00.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data della

sentenza al saldo.

Va, poi, accolta la domanda riconvenzionale di annullamento della sanzione disciplinare.

Si osserva, infatti, che l'art. 32 del CCNL prevede la sanzione disciplinare della multa nel caso in cui il lavoratore arrechi danno al veicolo e solo nel caso in cui il lavoratore persista a commettere mancanze previste con la multa la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.

L'art. 32 del CCNL prevede, altresì, che “ Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti”.

Ne consegue, quindi, che la recidiva doveva essere previamente specificamente contestata ai fini dell'irrogazione della più grave sanzione della sospensione dal servizio, potendo in difetto essere applicata solo la sanzione della multa.

Orbene nel caso di specie nella contestazione disciplinare del 18/11/2010 non si fa alcun riferimento alla recidiva che tenuto conto del disposto del CCNL deve considerarsi elemento costitutivo della mancanza addebitata con la conseguenza che il provvedimento disciplinare della sospensione deve essere dichiarato illegittimo.

Come asserito dalla Suprema Corte, infatti, (Cass. lav n. 18294/2002, n.23924/2010) “La preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la

recidiva (o comunque i precedenti disciplinari che la integrano), ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata”
Deve, quindi, dichiararsi l’illegittimità della sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e conseguentemente F. T. snc deve essere condannata a restituire la retribuzione trattenuta a tale titolo oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Si ritiene che stante la reciproca soccombenza e peculiarità della fattispecie delle parti debbano essere integralmente compensate le spese giudiziali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando sulla causa n. 331/2011 R.G., così provvede :

- 1) Condanna M. A. a corrispondere a titolo di risarcimento dei danni a F. T. snc in persona del legale rappresentante pro tempore la somma di euro 4000,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
- 2) Dichiarà illegittima la sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e per l’effetto condanna F. T. snc in persona del legale rappresentante pro tempore a restituire a M. A. la retribuzione trattenuta a tale titolo oltre interessi e

rivalutazione dal dovuto al saldo

3) Compensa le spese giudiziali tra le parti

Reggio Emilia, 13 maggio 2014

Il Giudice

Dott. Maria Rita Serri

